

Legge regionale 10 novembre 2015 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.

Art. 15

(Gestione servizi sanitari)

- 1.** A seguito dell'aumento della spesa sanitaria, determinato anche dall'impiego dei farmaci innovativi per l'epatite C e per il trattamento di alcune forme rare e gravi di emofilia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire agli enti del Servizio sanitario regionale l'importo di 25 milioni di euro, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e successive modifiche.
- 2.** Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
- 3.** All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte con le maggiori entrate previste per l'anno 2015 a valere sull'unità di bilancio 1.3.6 e sul capitolo 100 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.